

Giuliano Marini

Lettura di:

AA.VV., Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX

Annales de la cathedra Francisco Suarez, (1978-79) n. 18-19.

In: "Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno", X (1981)
pp. 292-300

l'art. 33 dello Statuto. Uomini come Federico Sclopis, Giuseppe Manno, Matteo Pescatore, Raffaele Conforti, Giuseppe Siccardi, Carlo Boncompagni, Enrico Pessina non rilevano, certo, nella storia d'Italia come senatori-magistrati più di quanto non rilevi Benedetto Croce come senatore-possidente. Il trovarsi in una categoria compresa fra l'8^a e la 13^a fu poco più di una circostanza occasionale da sfruttare per compensarli di ben altre benemerienze. Diversissimo invece, ancora nei primi decenni di storia unitaria, il caso di un Diego Tajani o di un Paolo Onorato Vigliani, che furono, essi sì, dei veri magistrati-politici, degli uomini « di regime » che incarnarono le idee correnti sulla magistratura e operarono alla loro realizzazione. In un certo senso, essi furono dei *grands commis* dell'Italia liberale, così come un Mariano D'Amelio lo fu dell'era fascista. Studiare questi personaggi, o meglio trarli dall'oblio, sarà certo fruttuoso; ed è quello che mi auguro farà il Saraceno nell'annunciato prosieguo di questa sua ricerca.

RICCARDO FAUCCI

Savigny y la ciencia jurídica del siglo XIX, « Anales de la catedra Francisco Suarez », n. 18-19/1978-1979, pp. 393.

Questo volume raccoglie scritti di studiosi di lingua spagnola e di lingua tedesca, in occasione del secondo centenario (1979) della nascita di Savigny. Tali scritti offrono un panorama abbastanza ampio delle interpretazioni della sua opera, e si volgono a una gamma abbastanza varia di temi. Si possono classificare i vari contributi in *tre categorie*, secondo i seguenti caratteri, muovendo dal generale al particolare: *a*) scritti che concernono la collocazione storica dell'opera di Savigny, o che trattano problemi teorici che hanno in essa una centralità indubbia e che pertanto implicano una presa di posizione generale sulla sua opera (Felipe González Vicén, Wolfgang Fikentscher, Helmut Coing, Werner Krawietz, Andrés Ollero, Enrique Zuleta Puceiro, Marcelino Rodríguez Molinero); *b*) scritti che pongono a confronto la concezione della storia di Savigny con il pensiero dialettico di Hegel e Marx (Hermann Klenner, Wolf Paul, Wolfgang Schild); *c*) scritti che considerano l'influenza di Savigny sulla scienza giuridica successiva (Mario G. Losano, Franz Wieacker, Montserrat Figueras). In quest'ordine medesimo è opportuno ora considerarli, per cogliere, talora indipendentemente dalle vedute degli autori, gli aspetti più qualificanti dell'intera raccolta, e per vedere in quale misura essa possa essere riguardata come uno specchio rappresentativo della attuale ricerca su Savigny.

Tra gli scritti della *prima categoria* si staglia nettamente, per originalità di impostazione e per distacco critico dall'opera di Savigny, lo scritto di Helmut Coing, un autore che ha dato alla ricerca su Savigny ben noti e fondamentali contributi, e che è egli stesso momento essenziale dell'odierno pensiero giuridico. Il suo scritto, *Savigny und die deutsche Rechtswissenschaft* (pp. 83-100), è un bilancio critico dell'importanza di Savigny nella storia del pensiero giuridico moderno. Ma prima di tutto, lo scritto di Coing è un bilancio critico della condizione della ricerca su Savigny; nonostante una bibliografia ormai imponente, Coing giudica che il secondo centenario trovi « la ricerca storico-giuridica tedesca in certo riguardo impreparata » (p. 83). La ricerca si è rivolta fin qui alla collocazione di Savigny nella *Geistesgeschichte*, al problema della sua appartenenza al classicismo o al romanticismo, tralasciando altri aspetti, parziali ma decisivi per l'interpretazione complessiva: la sua attività pratica, le sue vedute politiche in rapporto al *Vormärz* prussiano, le sue dottrine privatistiche. Lo stesso Coing, volgendosi a trattare questo ultimo ambito di problemi, al quale ha pur dato contributi penetranti, si dichiara nella condizione di poter più sollevare domande che non dare risposte (p. 85). Guardiamo agli aspetti più generali posti in luce in questo scritto (ma anche in altri contributi presenti in questa silloge): la libertà del singolo è il concetto centrale del sistema, il quale ultimo acquista quindi un carattere formale, che può essere ricondotto alla distinzione tra diritto e morale e più in generale a un'ispirazione kantiana (pp. 95-97); con una importante limitazione, rappresentata dalla dottrina dell'*istituto*, che ha, pur nella sua ambiguità, aspetti « sociologico-materiali » (p. 16). In questa medesima prospettiva noi possiamo vedere anche la celebre dottrina savignyana del rapporto del diritto con il linguaggio, e, più indietro, con il *Volksgeist*: gli istituti sono, o possono essere se ad essi conferiamo una centralità dal punto di vista dogmatico, il concetto tecnico corrispondente a questa visione storico-materiale del diritto, che in Savigny starebbe accanto alle tendenze formalistiche ora viste. Il diritto si evolve storicamente nella coscienza del popolo, come la lingua: ma tecnicamente può dirsi che nella coscienza del popolo il diritto vive e si trasforma sotto la configurazione di « rappresentazioni fondamentali sugli istituti che costituiscono il diritto » (p. 99). In tal modo la teoria degli istituti diviene l'importante elemento di raccordo tra le generali premesse filosofiche e la teoria giuridica. Qui starebbe l'elemento nuovo nel pensiero di Savigny, secondo un apprezzamento che si trovava già in precedenti lavori di Coing, come pure nello studio di Walter Wilhelm del 1958 (*Zur juristischen Methodenlehre im XIX. Jahrhundert*). Merita di essere riportato il giudizio conclusivo di questo scritto di Coing, perché in esso è la valutazione generale dell'opera di Savigny e della sua rilevanza storica: « Il filosofo Georg Simmel ha notato una volta come il rilievo di un filosofo si determini secondo

che egli abbia creato 'categorie elementari della comprensione del mondo'. Io credo che Savigny possa rivendicare di aver creato e attuato una tale intuizione per il diritto privato. Egli ha formulato una possibile visione del diritto e, credo, una visione altamente adeguata allo spirito della cultura giuridica europea » (p. 100). A questa condizionata grandezza storica va il riconoscimento di Coing; nel rapporto fra la formalità del sistema e la materialità degli istituti è vista la problematicità e la duplicità dell'opera di Savigny.

Se posti a confronto con questo scritto di Coing, gli altri contributi elencati nella prima categoria si rivelano più tradizionali; il che non vuole assolutamente implicare un giudizio di valore, né vuol dire che in essi manchino vedute illuminanti su aspetti generali dell'opera di Savigny. Esempio è in tal senso lo scritto di Felipe González Vicén, *La Escuela histórica del derecho* (pp. 1-48), di grande serenità critica. Dello stesso autore è ben noto, per il nostro ambito di problemi, il pregevole lavoro *Sobre los orígenes y supuestos del formalismo en el pensamiento jurídico contemporáneo* (1961). Nelle pagine di oggi, egli riprende alcuni temi là trattati, ma soprattutto offre il quadro d'insieme che funge da saggio introduttivo alla intera silloge, in quanto ricostruisce il cammino della scuola storica del diritto, della quale indica con attenzione fonti e ramificazioni, ponendola in rapporto con la ricchezza culturale dell'età preromantica e romantica. V'è qui la coscienza del valore filosofico e metodologico dell'opera di Savigny nella sua epoca; e noi possiamo leggere un giudizio, che si armonizza con la tradizione dei nostri studi affermatasi all'interno della *Geistesgeschichte*, da Rothacker a Thieme a Wieacker: « La scuola storica rappresenta, insieme alla filosofia di Hegel, la grande potenza dell'epoca, e il metodo inaugurato da Savigny trasferisce le frontiere del diritto per convertirsi nel principio fecondatore di tutte le scienze dello spirito » (p. 13). Questa espressione, « scienze dello spirito », rimanda a Dilthey e alla sua visione del formarsi della nuova scientificità agli inizi dell'Ottocento, nell'ambito delle ricerche sull'uomo, sulla società, sullo stato: come suonava il titolo di uno scritto del 1875, *Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat*, che preludeva alla *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, del 1883. Di fronte alla visione di Coing, che pone in luce gli aspetti tecnici della dottrina del diritto privato e il loro problematico rapporto con la storia, la visione di González Vicén pone in luce lo storicismo di Savigny e il suo rapporto con il nascere delle *Geisteswissenschaften*: e gli scritti degli altri autori presenti nel volume sono vicini a questa interpretazione generale. González Vicén ricorda le ascendenze settecentesche del pensiero di Savigny: Montesquieu, Möser, Herder; ricorda i giudizi di Windscheid, di Stahl, di Gierke, che vedono nella scoperta della storicità il merito specifico di Savigny (p. 13). In questa prospettiva, un rilievo fondamentale

vengono ad avere le espressioni dello storicismo di Savigny, dalla *Methodenlehre* di Marburg al *System*, e con un rilievo particolare per il saggio introduttivo alla nuova rivista, che celebra nella storia l'unico mezzo per la conoscenza della nostra condizione (p. 23). Compare il paragone tra diritto e linguaggio, come il più appropriato per illustrare il concetto di storicità (pp. 28-29); la storia è allora mondo della creatività, in un intreccio sempre libero tra le azioni degli individui. In questo senso acquista rilevanza il momento della individualità come centro della storia e come luogo di vita dell'universale, dotato di valore religioso e in rapporto con Dio; secondo il modo di pensiero della scuola storica e poi dello *Historismus* (Grimm, Ranke: pp. 40-43). In questo modo, González Vicén riporta Savigny e la scuola storica del diritto alle origini dello storicismo dell'individualità, che, vissuto nella concretezza delle ricerche storiche del primo Ottocento tedesco, fu poi tradotto in termini speculativi da Dilthey: in tal senso può essere interpretata tutta la connessione spirituale così finemente rappresentata in questo scritto, caratterizzato sempre da serena riflessività. Ciò che invece colpisce come una conclusione incongrua è l'insistenza finale sulle accuse di quietismo e conservatorismo rivolte a Savigny e alla scuola storica, da Thibaut a Hegel, a Gans, a Ruge, a Marx (pp. 44-45); alla quale insistenza consegue il giudizio su di una scienza giuridica astratta, formale, riposante su se stessa, chiusa in una erudizione « monastica » (secondo l'espressione di Beyerle, riportata a p. 48); una scienza giuridica priva di una « etica materiale delle relazioni sociali » (p. 46), e priva di un raccordo con l'effettiva realtà storico-sociale. Che la scienza giuridica tedesca dell'Ottocento sia arrivata a tali svolgimenti, è noto, ed è argomento di riflessione il passaggio dalle originarie intuizioni storiche della scuola agli svolgimenti formalistici della pandettistica; ma risulta difficile collegare questi esiti, senza l'indagine di vicende e mediazioni complesse e per gran parte ancora inesplorate, al contesto di pensieri francamente storicistici così ben descritti da González Vicén nella quasi totalità delle sue pagine.

In armonia con la presentazione storiografica di González Vicén possono essere visti gli altri scritti che si soffermano su temi centrali del pensiero di Savigny. Così lo scritto di Werner Krawietz, *Zur Kritik der juristischen Methodenlehre seit Friedrich Carl von Savigny* (pp. 101-131). Muovendo dalla visione di Savigny iniziatore di una « epoca della scienza giuridica » (Larenz, citato a p. 102), Krawietz vede questa epoca entrare in crisi dopo la seconda guerra mondiale, e si riferisce a noti lavori di Wolfgang Fikentscher e di Andrés Ollero, due autori presenti in questo stesso volume. Dalla visione savignyana del metodo della scienza giuridica, come scienza riposante su se stessa e sulla interpretazione del materiale giuridico offerto dalla storia (p. 112) — così è descritta la metodologia di Savigny — si sta passando a una

nuova fondazione, che eviti « il pericolo di un autoisolamento spirituale », di un « solipsismo della giurisprudenza », e si basi sulle scienze più prossime, come l'economia politica, la scienza politica, la sociologia (p. 114). Il cammino della metodologia giuridica è percorso sinteticamente, dalla *Begriffsjurisprudenz* alla *Freirechtslehre*, alla *Interessenjurisprudenz*. La scienza giuridica non è più scienza di leggi storicamente date, ma altresì scienza di come il diritto venga effettivamente pronunciato (*Rechtssprechungs-wissenschaft*); e questo « odierno *Methodenstreit* tedesco » (Wieacker) è quello nel quale ancora vive la nostra coscienza, e dal quale cerchiamo di uscire con una nuova fondazione scientifica (pp. 127-131). Come si vede, l'orizzonte critico è il medesimo prospettato da González Vicén nelle pagine finali del suo studio; ma l'accento è qui spostato sulle vicende che la metodologia giuridica ha sperimentato dopo Savigny, per superare il formalismo che era contenuto in germe nella sua dottrina. Mosso da un analogo senso di incertezza sulla condizione attuale della scienza giuridica, ma più rivolto a ripercorrere e a collocare nel suo tempo la concezione savignyana dell'interpretazione, e più in generale della scienza giuridica, è uno scritto di Enrique Zuleta Puceiro, *Savigny y la teoría moderna de la interpretación* (pp. 199-218). Quel senso di incertezza è espresso, in un significato più vasto, con l'appropriato ricorso alle parole di Max Weber, in *Wissenschaft als Beruf*, sulla incapacità della scienza a rispondere alle domande fondamentali sul senso della vita; e il problema specifico della scienza giuridica è anche qui quello del rapporto fra il sistematismo della scienza giuridica, ovvero l'elemento logico, e l'elemento pratico, ovvero alogico o irrazionale, che invece è studiato dalla politica, dall'etica, dalle tecniche argomentative (p. 217). Lo scritto si chiude su queste note di disincanto; sembra anch'esso inserirsi nel clima dei nostri anni e nel nuovo atteggiamento di fronte a Savigny. È invece ancora immerso nella prospettiva del passato lo scritto di Marcelino Rodríguez Molinero, *Derecho y pueblo en Savigny* (pp. 219-241); la sua è la prospettiva di Erik Wolf, alla cui memoria è tributato un espresso omaggio nel testo: e questo scritto ripercorre le tappe fondamentali del pensiero di Savigny, nell'intento di mostrare l'incertezza che grava sulla tesi fondamentale della derivazione del diritto dal popolo; una incertezza che sarebbe determinata dalla definizione vaga e generica di popolo, denunciata dall'autore con l'elencazione di quattro distinti significati, che sarebbero rinvenibili negli scritti di Savigny (pp. 219, 240). Purtuttavia, questo concetto di popolo è visto come il « senso nazionale-statale » introdotto da Savigny nella scienza giuridica, e contrappoentesi all'atteggiamento cosmopolitico di Thibaut e anche di Hugo (p. 233; anche di Hugo; ed è uno dei molti aspetti che differenziano Hugo da Savigny, e che sono troppo sovente dimenticati). Per aver introdotto il concetto di popolo, in funzione centrale, nella scienza giuridica, Savigny è visto rientrare

a. pieno titolo nell'atmosfera culturale descritta da Meinecke in *Weltbürgerstum und Nationalstaat* (*ibidem*).

Se in questi ultimi scritti è affiorato talora un aspetto di critica, i due scritti ultimi da noi assegnati al primo gruppo tematico di questa raccolta si muovono in un orizzonte più vicino allo storicismo di Savigny, e pronto a riconoscere gli aspetti ancor attuali del suo pensiero. Sono gli scritti di Andrés Ollero, *Savigny ante la interpretación del derecho: el legalismo aplazado* (pp. 171-198), e di Wolfgang Fikentscher, *La concepción de la historia y del sistema en Savigny* (pp. 49-82). Ollero è autore di un lavoro dal titolo *Derecho y sociedad - Dos reflexiones en torno a la filosofía jurídica alemana actual* (Madrid, 1973; trad. ted., 1978), ed è esperto dei dibattiti metodologici più recenti. Muove, nello scritto su Savigny che ora esaminiamo, da un bilancio che appare a prima vista del tutto negativo: le aspirazioni di Savigny sarebbero state contraddette dalla realtà odierna della scienza giuridica: in luogo della storia, domina oggi un positivismo legalistico; in luogo del richiamo alla realtà vivente, una dogmatica che ritiene se stessa scientifica nella misura nella quale è apolitica, e che si fonda sulla positività della legge (pp. 171-172). Notiamo subito che questo bilancio presuppone che l'insegnamento ultimo di Savigny sia il richiamo alla storicità del diritto, e non, al contrario di quanto abbiamo visto fin qui negli altri interpreti, la costruzione di una scienza giuridica concettualizzante e formalistica. Come ricorda lo stesso Ollero, Hermann Kantorowicz, nel suo scritto del 1911, a cinquant'anni dalla morte di Savigny (*Was ist uns Savigny?*), traeva un opposto bilancio; giacché vedeva nelle tendenze sociologiche, assiologiche, materiali, del proprio tempo la confutazione del concettualismo formalistico di Savigny. Ollero, invece, parla con convinzione e in modo assai appropriato di uno storicismo di Savigny, e lo collega al suo kantismo: un kantismo originale e ridotto a termini elementari, essenzialmente alla identificazione di una apriorità-sistematicità del diritto, inteso come struttura trascendentale dell'esperienza storica della vita associata; una struttura nella quale entrano i più vari contenuti storici. È così che si congiungono, come in tante espressioni dello storicismo tedesco, fenomenicità storica e apriorità formale; dove la fenomenicità storica è essenzialmente consuetudine, e la apriorità formale è il sistema costruito dalla scienza del diritto. Ollero collega a questa interpretazione la visione di un compito « politico » della scienza giuridica: quest'ultima opera un filtro e un freno nella politicità dei comportamenti, giungendo a una neutralità e apoliticità che regolano ed equilibrano la vita associata (pp. 175-176, 184). Di fronte alle critiche marxistiche a Savigny, e alle connesse teorie di un « uso alternativo del diritto », visto come struttura razionale da opporre alla realtà borghese per piegarla (pp. 197-198), Ollero riabilita l'intento di Savigny, volto a una alternativa più fruttuosa, quella di aprire « un autentico campo

di razionalizzazione, limitato ma reale», consistente nell'interpretazione e sistemazione del diritto realmente esistente: qui sta uno dei «germi fecondi di verità», che Savigny pensava di aver lasciato alla posterità, e dei quali parlava a conclusione del prologo al *System*. Secondo una ispirazione affine a questa di Ollero si muove Wolfgang Fikentscher, che in questo suo scritto su storia e sistema in Savigny riprende motivi già trattati nella sua opera *Methoden des Rechts* (Bd. III., Tübingen, 1976). È già rivelatrice la circostanza che Fikentscher si riferisca, per la sua breve ricostruzione biografica, alle celebri pagine di Erik Wolf, le quali sono un elogio (ammirevole elogio) della grandezza storica di Savigny, collocato esemplarmente nello sviluppo della «storia dello spirito tedesco». Savigny è giurista insieme storico e sistematico, e la sua importanza sta nell'aver combinato storia e sistema, se non per primo, certamente in un modo originale che trae vantaggio da strumenti derivati dalla filosofia kantiana. Fikentscher parla di una «avversione kantiana per i fini» (p. 60), di una «concezione della storicità del diritto come esplicazione del presente», e di un «agnosticismo giuridico» (p. 63); come pure di uno «storicismo eclettico» (*ibidem*). Sulla traccia degli studi di Kiefner, viene fortemente posta in rilievo la presenza di motivi kantiani nell'opera di Savigny: innanzitutto il concetto della personalità morale, caratterizzata dalla libertà e portatrice della autonomia privata (p. 66). Su una rete di autonomie singolari si costruisce il sistema giuridico: il quale deriva da un kantismo ridotto a formalismo e alla «deduzione» di strutture aperte a fini mutevoli; e pertanto felicemente detto «agnostico» ed «eclettico». Nell'ambito di quella struttura mobile derivante dall'intreccio di molteplici autonomie private, c'è spazio per i fini infinitamente mutevoli che sorgono nella storia, in una oscillazione continua tra valore del *Sein* e valore del *Sollen*. Come lo scritto di Ollero, ed anche come lo scritto di González Vicén (il più limpido e il più partecipe nella descrizione del significato culturale di Savigny), queste pagine di Fikentscher meditano attentamente il significato dello storicismo di Savigny e le sue conseguenze etico-politiche. Se prescindiamo da singole valutazioni, ne scaturisce sempre il rilievo propriamente teoretico di Savigny; un rilievo che dagli studi recenti appare ancor maggiormente posto in luce, e che è tale da far considerare il contributo di Savigny sulla linea delle più significative riflessioni sulla storia e sul mondo umano. Ne viene in luce, più ancora che nel passato, un risalto propriamente filosofico di Savigny.

Si collega a questo significato filosofico quel che studiosi di altro orientamento sostengono — negli scritti sopra classificati nella *seconda categoria* di questa silloge — in polemica più o meno netta e accentuata con Savigny, muovendo da una filosofia dialettica: o marxistica, o hegeliano-marxistica, o hegeliana. È il caso degli scritti, rispettivamente, di Hermann Klenner, *Savigny und das historische Denken in*

der Rechtswissenschaft (pp. 133-169), di Wolf Paul, *Marx versus Savigny* (pp. 243-269), di Wolfgang Schild, *Savigny und Hegel* (pp. 271-320). Essi sono la riprova, per l'atteggiamento polemico assunto dal fronte hegeliano-marxistico, del rilievo filosofico spettante all'opera di Savigny, del quale or ora si è detto. Di questi scritti, l'estensore delle presenti osservazioni e valutazioni ha già trattato diffusamente nell'ambito di una relazione, avente ad oggetto specifico *il rapporto Savigny-Hegel nella storiografia recente*, che egli ha tenuto al «seminario su Federico Carlo di Savigny» svoltosi in Firenze nei giorni 27-28 ottobre 1980. Pertanto egli crede opportuno rinviare alle considerazioni già svolte in quella sede, e rinvenibili in questi stessi «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». Ora egli si limita a richiamare, in armonia con quanto ha osservato in margine agli altri scritti, che non reputa convincente la contrapposizione di uno storicismo dialettico e progressivo della linea Hegel-Marx a uno storicismo quietistico, statico se non regressivo, della linea Hugo-Savigny (giacché anche Hugo è spesso affiancato a Savigny in tale confronto). Anzi, chi scrive queste riflessioni edierne crede che lo storicismo non-dialettico, formale, «agnostico», «eclettico», di Savigny, debba esser considerato una filosofia del mutamento, ovvero una filosofia «aperta», per maggiori titoli che non la filosofia di Hegel e di Marx, con la sua visione dialettica di una storia trascinate singoli e gruppi nel movimento segnato da una ragione della totalità. Il sistematismo mobile di Savigny (come lo *Historismus*, da Dilthey a Weber) consente tutti i fini; il sistematismo dialettico e predeterminato di Hegel e di Marx consente soltanto i fini previsti o prescritti dalla ragione universale; spinge ad essi quando non sono realizzati, obbliga ad essi quando sono divenuti realtà politica e giuridica.

Giungiamo così agli scritti della *terza categoria*: sulla presenza di Savigny nella cultura giuridica successiva. Lo scritto di Montserrat Figueras, *Notas sobre la introducción de la Escuela Historica de Savigny en España* (pp. 371-393), è un utile, attento contributo a una storia della fortuna di Savigny, per la quale da tempo cominciano ad apparire, o sono annunciati, apporti parziali, che a poco a poco mostreranno la mappa delle influenze, talora insospettate in tanta ampiezza, nei vari ambiti culturali. Un settore privilegiato della presenza di Savigny è indagato da Mario G. Losano nel suo scritto su *Savigny en la correspondencia de Jhering y Gerber* (pp. 321-340): il carteggio tra i due giuristi è ripercorso con l'attenzione rivolta alla figura di Savigny; vengono illuminati, nelle varie sfumature, il diverso atteggiamento e i diversi giudizi del grande romanista e del fondatore del moderno diritto pubblico tedesco. Oltre a varie notizie biografiche, o interessanti lo storico della cultura, constatiamo la calorosa valutazione di Jhering a fronte di quella di Gerber, talora duramente critica. Vediamo nascere il celebre paragone tra Savigny e Goethe,

svolto da Jhering nel necrologio, e la reazione di Gerber, che non pare molto convinta, che concede « dettagli sorprendenti » ma trova « un abisso enorme tra i due » (p. 329): una diversità di valutazione — nota Losano — che è forse tra i segni del « progressivo raffreddamento » tra i due giuristi (*ibidem*). Altro motivo di interesse, in questo contributo, l'indagine sugli scritti anonimi del giovane Jhering, tra i quali una serie intitolata *Die historische Schule der Juristen* (p. 335): segno ulteriore della presenza di Savigny nella formazione di Jhering, quali che siano stati, di quest'ultimo, lo svolgimento, le svolte creative, il significato innovatore nella cultura giuridica del secondo Ottocento. Questo legame spirituale tra Savigny e Jhering viene presupposto nel contributo che all'autore del *Geist des römischen Rechts* dedica Franz Wieacker, e che esamina il rapporto tra *Jhering y el darwinismo* (pp. 341-370). Se l'influenza di Darwin, e l'affinità tra l'opera di lui e quella di Jhering, soprattutto per quanto attiene al *Kampf um's Recht*, è il filo conduttore e il principale motivo di interesse, troviamo trattati altresì temi strettamente connessi, di particolare rilevanza per la storia della cultura giuridica ottocentesca in genere, quali il distacco dai temi e dallo spirito dell'idealismo tedesco e l'incontro con le scienze naturali e con i loro metodi (pp. 342-343): significativo è quanto scrive Dilthey al conte Yorck von Wartenburg, in una lettera del 28 gennaio 1878, a proposito di Jhering, considerato ultima vittima dell'influenza di Darwin in Germania (p. 349); e si sa quanto alta fosse stata, già nel ricordato scritto del 1875, la considerazione di Dilthey per i meriti dell'autore del *Geist*, visto, in ideale continuazione di Savigny, quale esempio della autonomia scientifica delle nuove scienze dello spirito. A Montesquieu, al suo *Esprit des Lois*, al titolo stesso di quest'opera, Jhering si era richiamato per attirare l'attenzione del pubblico sul *Geist des römischen Rechts*, come ora ci ricorda Wieacker (p. 353); e nel mezzo tra i due può essere visto legittimamente Savigny, teorico anch'egli dello « spirito » del diritto, se non proprio del tanto discusso *Volksgeist*. In questa successione di indagini storiche, e in questa affinità di metodi, deve essere visto anche il significato di Savigny nella storiografia giuridica dell'Ottocento tedesco. In quest'ultimo contributo qui considerato, viene esaminata l'opera di Jhering nel suo significato per la fondazione della scienza del diritto nel secondo Ottocento, all'interno del sistema generale delle scienze; ma noi siamo tuttavia pur sempre implicitamente ricondotti alla fonte principale della sua prima attività, e cioè all'opera di Savigny. E con questo scritto di Franz Wieacker, il maestro nel quale ancor oggi vive lo spirito storico di Göttingen, si può ritenere concluso l'esame qui condotto su questa raccolta di studi, venutaci dalla nuova Spagna, sul maggiore esponente del pensiero storico nella scienza giuridica ottocentesca.

GIULIANO MARINI